Codice A1805B

D.D. 3 agosto 2020, n. 2035

Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r 40/1998 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Stazione elettrica Piossasco - Opere di recinzione e di difesa spondale torrente Chisola", presentato da Terna Rete Italia S.p.A., localizzato nel Comune di Piossasco (TO) - Esclusione dal procedimento di VIA.



ATTO DD 2035/A1805B/2020

DEL 03/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Stazione elettrica Piossasco - Opere di recinzione e di difesa spondale torrente Chisola", presentato da Terna Rete Italia S.p.A., localizzato nel Comune di Piossasco (TO) – Esclusione dal procedimento di VIA.

Premesso che:

in data 13/02/2020, il sig. Massimo Codo, in qualità di delegato del legale rappresentante della Società Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della 1.r. 40/1998, domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, inerente al progetto "Stazione elettrica Piossasco - Opere di recinzione e di difesa spondale torrente Chisola", localizzato nel Comune di Piossasco (TO);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto, finalizzato alla protezione della stazione di distribuzione elettrica dall'esondazione e dall'erosione spondale causata dal torrente Chisola, consiste nella realizzazione dei seguenti interventi:

- rifacimento della recinzione perimetrale della stazione, con manufatto adeguato al contenimento della piena con tempo di ritorno 200 anni del torrente Chisola;
- realizzazione di difesa spondale in massi di cava in sponda sinistra del torrente Chisola, con funzione antierosiva:
- rifacimento del manufatto di sbocco del collettore acque meteoriche esistente all'interno dell'area

Terna;

- realizzazione di tre paratie di micropali in corrispondenza dei tralicci più esposti al rischio di erosione:
- realizzazione di due piste di servizio, al fine di consentire una corretta gestione/manutenzione delle opere in progetto;

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 19240/A1605B del 20/02/2020, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura;

il medesimo Nucleo centrale, in data 24/02/2020, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 413/A18000 del 27/02/2020, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 18329/A1805B del 10/04/2020, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 25397/A1805B del 21/05/2020, una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

a seguito dei pareri pervenuti a seguito dell'indizione della conferenza di servizi e alla luce dell'istruttoria effettuata dagli Uffici di questo Settore, con nota prot. n. 29035/A1805B del 12/06/2020 sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., integrazioni progettuali;

in data 07/07/2020, il proponente ha provveduto a caricare sulla suddetta piattaforma digitale le integrazioni richieste;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- nota prot. n. 2894/A1906A del 11/03/2020 della Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 27654/A1813A del 08/06/2020 della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino;

- nota prot. n. 65106/A1600A del 17/07/2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 57770 del 20/07/2020 dell'ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest;
- nota prot. n. 17846 del 21/07/2020 dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);
- nota prot. n. 29983 del 27/04/2020 della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 6956 del 13/05/2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 11403 del 27/05/2020 del Comune di Piossasco;

valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

l'area oggetto dell'intervento ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 142 lett. c) – fascia di rispetto del torrente Chisola, e lett.g) – aree boscate;

ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, e il Comune di Piossasco risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi delle legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008;

pertanto il parere ai sensi dell'art. 146 del d.lgs.42/2004, relativo agli interventi in oggetto, nelle successive fasi procedurali, dovrà essere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Piossasco (TO) e l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale per il Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 d. lgs.42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990;

rilevato inoltre che:

l'area di intervento interferisce con la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale definita dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI); in particolare la recinzione coincide sostanzialmente con il tracciato della fascia B e la difesa spondale ricade in fascia A;

rispetto agli scenari di pericolosità definiti dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), recentemente revisionati a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2016, l'area ricade negli scenari H - alluvioni frequenti (TR20-50) e M - alluvioni poco frequenti (TR100-200 anni);

durante l'evento del novembre 2016 l'area in esame è stata allagata dal torrente Chisola con un'estensione corrispondente al nuovo scenario M del PGRA; le acque sono defluite sul piano campagna interessando tutto il sedime di proprietà di Terna S.p.A. (tiranti sul piano campagna di circa un metro) e provocando il sifonamento di un tratto significativo del muro di recinzione posto a sud;

tale evento è stato particolarmente significativo per il torrente Chisola e ha evidenziato la necessità di rivedere l'intero assetto di progetto del corso d'acqua;

l'AIPO ha commisssionato uno studio idraulico sull'intero tratto di corso d'acqua fasciato - da Cumiana alla confluenza in Po; tale approfondimento è attualmente in fase di ultimazione e verrà utilizzato quale base conoscitiva per la redazione di una specifica variante alle fasce fluviali del torrente Chisola; le risultanze ad oggi note, ma non ancora definitivamente condivise dal gruppo portate, definiscono nuovi valori di riferimento (portata e livelli) e danno indicazione della necessità di realizzare un'opera di contenimento dei livelli proprio in corrispondenza della centrale per minimizzare le condizioni di rischio a cui questa è attualmente esposta;

vista la pericolosità e l'importanza del sito, il nuovo assetto del corso d'acqua prevederà verosimilmente un limite B di progetto a protezione della centrale per cui, l'intervento oggi in esame si configura, molto presumibilmente, quale anticipazione del nuovo assetto di progetto del corso d'acqua;

considerato che:

dagli approfondimenti condotti dal proponente, che sono stati eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nelle specifiche direttive emanate dall'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, risulta che i livelli idrici corrispondenti alla piena con tempo di ritorno pari a 200 anni risultanti dalla simulazione effettuata dai progettisti sono confrontabili con quelli desunti dallo studio dell'AIPO e che l'opera di difesa presenta un franco idraulico abbondantemente superiore ad 1 m con riferimento ad entrambe le suddette modellazioni; di conseguenza il dimensionamento del nuovo argine risulta in linea anche con quelli che saranno presumibilmente a breve i nuovi riferimenti ufficiali e quindi gli interventi in progetto sono compatibili con la pianificazione di bacino vigente e coerenti con quella in corso di definizione;

l'AIPO, con nota prot. n. 17846 del 21/07/2020, ha espresso parere favorevole agli interventi, subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 6956 del 13/05/2020, ha espresso parere favorevole, dal punto di vista paesaggistico, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni, mentre, sotto il profilo della tutela archeologica, non ha ritenuto necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del d. lgs. 50/2016;

il Comune di Piossasco, con nota prot. n. 11403 del 27/05/2020, ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto;

gli elaborati tecnico-progettuali trasmessi affrontano in modo esauriente gli impatti generati dall'opera ed individuano misure di mitigazione degli stessi la cui esecuzione deve intendersi come prescritta e vincolante nella fase realizzativa dell'opera;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 1.r. 40/1998
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999

DETERMINA

di ritenere che il progetto "Stazione elettrica Piossasco - Opere di recinzione e di difesa spondale torrente Chisola", localizzato nel Comune di Piossasco (TO), presentato da Terna Rete Italia S.p.A., sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore ing. Roberto Fabrizio

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo) Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Stazione elettrica Piossasco - Opere di recinzione e di difesa spondale torrente Chisola"

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della I.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1 Per quanto attiene ai rifiuti prodotti durante la fase di cantiere nelle operazioni di smantellamento, demolizione e rimozione, in sede di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata una stima dei quantitativi dei rifiuti ottenuti con una valutazione merceologica di questi, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero. A tal proposito occorrerà effettuare un'indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere) al fine anche di limitare il più possibile il trasporto. Si ricorda inoltre che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti occorre valutare la possibilità che questi, in via prioritaria, siano inviati ad

impianti di recupero di materia; solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.2 Dovrà essere evitato o mitigato con opportuni accorgimenti l'intorbidamento delle acque del fiume nel corso delle attività di cantiere ed evitato in ogni caso lo sversamento di sostanze inquinanti.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

2.3 L'organizzazione del cantiere dovrà rispettare tutti i dettami previsti dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" ed in particolare da quanto definito nelle linee guida regionali "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvate con d.g.r. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) modificata con d.g.r. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 (rispetto del deflusso minimo vitale, messa in secca dei corpi idrici e libera circolazione della fauna ittica). Si ricorda che prima di eseguire i lavori in alveo la ditta incaricata dovrà fare richiesta di autorizzazione alla Funzione Specializzata Fauna e Flora della Città metropolitana di Torino. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria è scaricabile al seguente indirizzo internet http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-seccacorpi-idrici

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.4 Dovrà essere posta particolare attenzione nei riguardi delle specie vegetali esotiche invasive che si propagano per via vegetativa, quali la Reynoutria japonica, al fine di evitare che con la movimentazione dei materiali da scavo possano essere veicolati propaguli vegetali in grado di diffondere la specie in zone attualmente non interessate dalla loro presenza. Dovranno pertanto essere adottate in modo stringente tutte le misure previste dalle: "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla d.g.r. n.33-5174 del 12 giugno 2017)".

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.5 Nell'ambito del previsto periodo di manutenzione delle opere a verde da svolgersi nel primo triennio (punto 5.2.2. dello Studio preliminare ambientale), dovranno essere effettuate valutazioni in merito alla diffusione di specie esotiche invasive nelle aree di cantiere ed adottate, qualora necessarie, idonee misure atte al loro contenimento.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento

Nulla osta idraulico

- 3.1 L'intera difesa spondale in massi, prevista in sponda sinistra, non potrà svilupparsi in "avanzamento", verso l'alveo inciso, rispetto al limite di fascia A; il tratto iniziale di monte, pertanto, dovrà essere opportunamente arretrato e adeguatamente ammorsato.
- 3.2 In ossequio al disposto normativo di cui all'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (che così recita: "96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; ..."), il tracciato delle relative opere in progetto dovrà essere modificato, per quanto possibile, laddove la suddetta norma non fosse rispettata, curando gli opportunamente raccordi in maniera da non realizzare bruschi cambi di direzione del muro stesso.
- 3.3 Dovranno essere dettagliati in appositi elaborati il rifacimento e prolungamento dello scarico delle acque meteoriche (già oggetto di specifica stima ricompresa nel computo metrico) con particolare riferimento alla sua integrazione in seno alla scogliera di nuova realizzazione avendo cura di adottare ogni accorgimento tecnico al fine di evitare pericolosi locali erosioni alla base della stessa.
- 3.4 Dovrà essere valutata l'effettiva necessità di realizzare i barbacani ora previsti alla base e nella suola di fondazione del muro in c.a. in ragione di 1/m; nel caso in cui fossero confermati, gli stessi dovranno essere muniti di idoneo dispositivo di contenimento del flusso al fine di limitare al massimo l'eventuale passaggio delle acque da fiume a campagna.
- 3.5 La Relazione Geotecnica dovrà contenere anche le verifiche di stabilità delle nuove opere di protezione spondale che possano suffragare il dimensionamento adottato per le medesime opere.
- 3.6 Dovranno essere dettagliati, in appositi elaborati grafico-descrittivi, le fasi di cantierizzazione delle nuove opere, gli accessi in alveo e la posizione planimetrica degli eventuali rilevati provvisori necessari all'esecuzione delle opere in alveo (che dovranno essere realizzati con materiale incoerente e facilmente asportabile dalle morbide del corso d'acqua), avendo cura di realizzare le aree di stoccaggio, anche temporaneo, dei materiali di risulta, e/o parco mezzi d'opera, baraccamenti, ecc., all'esterno della fascia B del PAI e delle aree definite a rischio "medio" dal vigente P.G.R.A..
- 3.7 Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da uno specifico Piano di Manutenzione delle opere che riporti chiaramente la frequenza e le modalità di manutenzione delle stesse e del tratto d'alveo interessato.
- 3.8 Per la verifica del recepimento delle prescrizioni impartite ai punti precedenti, dovranno essere trasmesso all'indirizzo PEC dell'AIPO (ufficio-to@cert.agenziapo.it) gli elaborati del progetto esecutivo.
- 3.9 Per quanto riguarda la fase di realizzazione delle opere, si prescrive inoltre quanto segue:
 a) sono vietati depositi permanenti di materiali di risulta in alveo e nelle aree allagabili, con
 modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote delle sponde e formazione di accessi permanenti
 all'alveo, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto; è fatto, inoltre, divieto
 assoluto di asportare materiale litoide dall'alveo;

- b) il Richiedente dovrà provvedere ad informare lo scrivente Ufficio della data di inizio dei lavori e il nominativo del Direttore Lavori;
- c) è sempre a carico del medesimo Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici, al fine di garantire il tempestivo allontanamento di uomini e mezzi dall'alveo e dalle aree allagabili;
- d) i lavori dovranno essere ultimati entro un anno dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere oggetto di specifica richiesta e opportunamente motivate:
- e) è obbligatorio, a lavori ultimati, ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate dai lavori:
- f) il Direttore dei Lavori dovrà comunicare a questo ufficio operativo per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, la data di fine lavori e trasmettere idonea dichiarazione, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, che "...l'intervento è stato realizzato in ottemperanza al progetto autorizzato e alle prescrizioni del nulla osta idraulico rilasciato da AIPO"; la documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione" dell'intervento di che trattasi;
- g) la manutenzione delle opere in progetto e del tratto d'alveo interessato dalle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del r.d. 523/1904, sarà a totale carico del Richiedente che dovrà provvedervi in autonomia e, in ogni caso, a semplice richiesta della Autorità Idraulica competente.

Autorizzazione paesaggistica

- 3.10 Dovrà essere effettuato un raffronto tra la situazione ante operam e la soluzione in oggetto, tramite elaborati grafici, descrittivi e fotografici, redatti secondo i disposti di cui al d.p.c.m. 12/12/2005, così come meglio precisato, e aggiunto, negli elaborati richiesti nei punti seguenti.
- 3.11 Dovrà essere fornita rappresentazione fotografica ampia e panoramica dell'area dello stato in essere, al fine di ottenere una visione territoriale e di insieme del paesaggio connotato dalla permanenza dell'attività tecnologica.
- 3.12 Dovranno essere forniti fotoinserimenti dell'assetto dell'opera, con gli effetti delle conformazioni previste, realizzate con punti di presa a maggiore raggio visivo, rappresentati dai margini di influenza visiva dell'opera rispetto al margine paesaggistico con il quale l'intervento si confronta.
- 3.13 Dovranno essere fornite ulteriori precisazioni descrittive e grafiche in merito a una migliore mitigazione paesaggistica, anche attraverso rivestimento con materiale lapideo locale e/o ricorso a vegetazione ripariale delle opere in progetto lungo la sponda sinistra del torrente Chisola.